

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Opposizione all'esecuzione:**

### **sospensione dei termini per il periodo feriale**

*Vero è che in tema di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., presupposto per l'applicazione della sospensione dei termini feriali è dato dal cumulo, nel medesimo giudizio, di altra autonoma e distinta controversia, legata alla prima da ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. Ma è altrettanto vero che in tema di opposizione all'esecuzione, questa domanda non è soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, così come quella di risarcimento del danno; ciò in quanto l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini, applicabile per la natura della causa (opposizione esecutiva), lo è anche per la domanda accessoria perché accessorium sequitur principale, dovendosi ribadire che tale regola trova applicazione nel medesimo processo anche per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quando la stessa abbia carattere accessorio e consequenziale (dovendo prevalere il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due vicende processuali).*

## **Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 5.3.2015, n. 4653**

*...omissis...*

Bxxxxxxx. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo avverso la sentenza del tribunale di Ragusa del 30.7.2013, che - in due giudizi di opposizione a precetto riuniti proposti dallo stesso ricorrente nei confronti xxxx - aveva dichiarato la nullità della sentenza del giudice di pace, appellata da questi ultimi rimettendo le parti davanti al primo giudice.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con un motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione, anche ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1 e, della L. 7 ottobre 1969, n. 142, art. 1, nella costante interpretazione offerta da questa Corte.

Il motivo è fondato.

Vero è che in tema di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., presupposto per l'applicazione della sospensione dei termini feriali è dato dal cumulo, nel medesimo giudizio, di altra autonoma e distinta controversia, legata alla prima da ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva (fra la varie Cass. 3.4.2013 n. 8113; Cass. 29.9.2007 n. 20594).

Ma è altrettanto vero che in tema di opposizione all'esecuzione - come nel caso in esame -, questa domanda non è soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, così come quella di risarcimento del danno.

E ciò perché l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini, applicabile per la natura della causa (opposizione esecutiva), lo è anche per la domanda accessoria perché *accessorium sequitur principale* (Cass. 28.9.2009, n. 20745). Costituisce, infatti, *ius receptum* che tale regola trova applicazione nel medesimo processo anche per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quando la stessa abbia carattere accessorio e consequenziale, dovendo prevalere il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due vicende processuali (Cass. 25.3.2003, n. 4375; v. anche Cass. 18.11.2013 n. 25856). Ed a tal fine neppure rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che tali domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione (Cass. 28.9.2009 n.20745).

Ed allora, anche indipendentemente dalla ricostruzione operata dal giudice del merito che ha definito le domande proposte unitamente alle opposizioni come di "risarcimento del danno"; ciò che è contestato dalla ricorrente trattandosi di domanda proposta ex art. 96 c.p.c. - in nessun caso, la sospensione del termine avrebbe potuto operare per il difetto di autonomia delle domande così proposte.

Erronea è, quindi, la statuizione di nullità della sentenza di primo grado con la rimessione delle parti al Giudice di pace.

Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rimessa davanti al tribunale di Ragusa in persona di diverso magistrato.

La spese sono rimesse al giudice del rinvio.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Ragusa in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2015.

---